

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2150)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962 (V. Stampato n. 3764)

presentato dal Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 agosto 1962*

Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro delle finanze di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.